

IL MUNUS REGENDI DEL VESCOVO ALLA LUCE DEL CAN. 381 §1 E DEL SINODO DEI VESCOVI DEL 2001

1. Introduzione

I lavori sinodali, anche se non hanno avuto come oggetto immediato l'esercizio della *potestas regendi* del vescovo, tuttavia ci offrono degli spunti molto preziosi per una lettura più approfondita del c. 381 §1, soprattutto perché ci aiutano a rettamente collocarlo all'interno della visione generale del ministero episcopale offerta dal Vaticano II.

Il c. 381 §1, che nel libro II del CIC 1983 apre l'art. 2 *De episcopis dioecesanis* del cap. II della parte II, può essere considerato sotto tre prospettive: 1) il *munus pastorale* del vescovo e la sua vita di santità e testimonianza; 2) la potestà di governo necessaria per l'esercizio del *munus pastorale* in relazione alla porzione di popolo di Dio affidata al vescovo; 3) l'esercizio della stessa in relazione alla Chiesa universale e alla suprema autorità.

2. Il *munus pastorale* del vescovo e la sua vita di santità e testimonianza

Lin. 43, ripreso da IL 65, dà il contenuto del ministero episcopale, che «è quello di essere il visibile principio e fondamento di unità della Chiesa

particolare affidatagli – nell'unità della fede, dei sacramenti e del regime ecclesiastico». Da questo il documento fa derivare per il vescovo la rappresentanza e il governo, con la potestà ricevuta, della Chiesa affidatagli. Infine basa tutto ciò sul fatto che il vescovo è inviato in nome di Cristo come pastore, cioè per la cura della porzione di popolo di Dio affidatagli e per farla crescere quale comunione nello Spirito per mezzo del Vangelo e dell'Eucaristia. In nota si rinvia a LG 23a e al c. 381 §1¹.

Il primo rilievo che si può fare è che la potestà che il vescovo riceve per la cura della porzione del popolo di Dio è conseguenziale al fatto ontologico, l'essere costituito pastore, e nello stesso tempo strumentale rispetto all'attuazione di esso: *agere sequitur esse*.

La dimensione ontologica del ministero episcopale nel c. 381 §1 è data dal *munus pastorale*, rispetto al quale è strumentale la *potestas*, in quanto essa compete al vescovo e gli è data proprio per esercitare tale *munus*, che è ricevuto sacramentalmente come partecipazione, secondo quanto afferma LG 28a, alla consacrazione di Cristo e alla sua missione. Su questa partecipazione ontologica si basa il fatto che i vescovi sono vicari e legati di Cristo nell'esercizio delle funzioni che tale *munus pastorale* comporta, che, come precisa LG 27b, consistono nell'abituale e quotidiana cura del gregge.

Dal fondamento cristologico del *munus pastorale*, secondo IL 38 non si può che risalire al

¹ IL 65 nella nota 77 fa riferimento anche al c. 178 CCEO, ma è chiaramente implicito il riferimento anche a CD 11a, 8a, LG 14b, 27a, ai cc. 369 e 205.

fondamento trinitario. Infatti, la dimensione trinitaria della vita di Cristo, Figlio del Padre e unto dallo Spirito Santo, mandato nel mondo, la quale dimensione è manifestata in tutto il suo modo di essere e di agire, «plasma anche la personalità del vescovo, come buon pastore, successore degli Apostoli».

IL 40 richiama la tradizione antica che «presenta il vescovo come *immagine del Padre*, il quale «è come il vescovo invisibile, il vescovo di tutti». La riscoperta fatta dal Vaticano II della Chiesa come famiglia di Dio rende particolarmente attuale questa relazione del vescovo a Dio Padre².

Il vescovo, prosegue IL 40, è in continuità con la *persona di Cristo*, in quanto è «immagine vivente del Signore Gesù come capo e sposo della Chiesa a lui affidata». Da questo scaturisce il triplice *munus* del vescovo: nella Chiesa di cui ha cura «esercita come *sacerdote* il ministero della santificazione, del culto e della preghiera; come *maestro* il servizio dell'evangelizzazione, della catechesi e dell'insegnamento; come *pastore*, il compito del governo e della guida del popolo»³.

«Tutto questo è possibile – conclude IL 40 – perché il vescovo riceve in pienezza nella sua ordinazione *l'unzione dello Spirito Santo* che è disceso sui discepoli nella Pentecoste, Spirito del sommo sacerdozio, che lo abilita interiormente, configurandolo a

² IL 40 rimanda in nota a LG 6d, 28e e all'Es. ap. postsin. *Ecclesia in Africa* (14 sett.1995), n. 65, AAS 88 (1996) 5-82.

³ «Pastore» viene usato sia in modo generico come comprendente tutti e tre i *munera* del vescovo sia in modo specifico come indicante il solo *munus regendi*.

Cristo, per essere viva continuazione del suo mistero in favore del suo unico corpo»⁴.

Nella consacrazione episcopale il vescovo riceve i *tria munera* di santificare, insegnare e governare (LG 21b), per cui Cristo stesso si rende presente e agisce nella Chiesa attraverso i diversi atti che il vescovo pone nell'esercizio di esso (Lin. 50). Tuttavia, insiste Lin. 51, i tre *munera*, funzioni proprie del vescovo che informano tutta la sua vita quotidiana, «come in Cristo non sono che tre distinti aspetti della sua unica funzione di Mediatore e tre aspetti di un'unica attività salvifica, così anche nel ministero del vescovo devono essere considerati unitariamente», per cui l'esercizio di una funzione direttamente o indirettamente implica anche quella delle altre due⁵. Questo perché le tre funzioni sono un'espressione, un'esplicazione sul piano dell'*agere*, del *munus pastorale*, come realtà ontologica unitaria, che si pone sul piano dell'*esse*, come partecipazione sacramentale alla consacra-

⁴ La partecipazione alla vita della Trinità, però, nel disegno storico della salvezza, per tutti gli uomini si rende concreta nell'incarnazione del Figlio e nell'effusione dello Spirito Santo. Questo in modo specifico per il vescovo che prende parte a tale vita per mezzo della partecipazione sua propria al sacerdozio di Cristo, operata dallo Spirito Santo, per cui è costituito pastore; cf. Rel. Circ. Min. Germanico, Bol. 23,5.

⁵ Il vescovo mentre insegna, santifica e guida; mentre santifica, insegna e guida; mentre guida, insegna e santifica. Circa l'unità dei tre *munera*, cf. GIOVANNI PAOLO II, Lett. *Novo incipiente*, n. 3, 8 apr. 1979, AAS 71 (1979) 393-417.

Su questo punto, cf. D. ASTIGUETA, «Il *munus docendi* del vescovo», par. 2.2.2 (nella parte pubblicata in *Periodica* 92 [2003]).

zione, vita e missione di Cristo, attraverso la successione apostolica (LG 28a)⁶.

Tuttavia, i documenti sinodali⁷, in linea con il Concilio (LG 24a; 25a; CD 12-14), antepongono la funzione di insegnare alle altre due funzioni (LG 24a; 25a), in quanto è per l'annuncio del Vangelo che l'uomo si apre alla fede e accede al battesimo ed è quindi convocato a partecipare alla Sinassi Eucaristica: il popolo di Dio così costituito è affidato alla guida pastorale del Vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio (cf. CD 11; c. 369).

Come l'obbligo di predicare, custodire, difendere la Parola di Dio, comporta l'esercizio del *munus* di governare, anzi spesso di una vera e propria potestà di governo, come segno di carità pastorale (Lin. 54)⁸, così anche la direzione e la protezione della vita liturgica e sacramentale della diocesi (Lin. 64)⁹.

⁶ Il base alla terminologia di LG 28a, il *munus pastorale* può essere anche detto *munus ministerii Apostolorum* o *munus ministerii apostolici*: «Christus, quem Pater sanctificavit et misit in mundum (Io. 10,36), consecrationis missionisque suae per Apostolos suos, eorum successores, videlicet Episcopos participes effecit, qui *munus ministerii sui*, vario gradu, variis subiectis in Ecclesia legitime tradiderunt» (sottolineatura nostra).

⁷ Cf. Lin. 52; IL 100; Rel-A, Bol. 4,17-18; Rel-P 9, Bol. 21,7.

⁸ Cf. Rel-A, Boll. 4,18; cf. cc. 392 §2; 772 §1; 775 §1; 780; 790; 804; 805; 806; 810 §2; 812; 813; 823; 824 §1; 826; 827 §1; 830; 831 §1.

⁹ Cf. Rel-A, Boll. 4,19; cf. cc. 838 §1; 839 §1; 858 §2; 860; 883, 2°; 885 §1; 903; 933; 934 §1, 2°; 936; 944; 967 §2; 969 §1; 971; 974; 1018 §1, 1°; 1028; 1029; 1030; 1038; 1044 §2, 2°; 1047 §4; 1048; 1052; 1064; 1071; 1077 §1; 1078 §1; 1079 §1; 1080 §1; 1108-1112; 1118; 1125; 1127 §2; 1130; 1144-1145; 1147; 1153 §1; 1165 §2; 1183; 1184 §1; 1196, 1°.

Sotto questo aspetto l'esercizio del *munus regendi* e della potestà di governo appare essere in buona parte funzionale all'attività magisteriale e all'attività di santificazione e di culto, anche se il *munus regendi* e la relativa potestà di governo non si esauriscano in tale strumentalità rispetto alle altre due funzioni.

Si potrebbe facilmente cadere in una visione meramente organizzativa del ministero pastorale del vescovo, se esso fosse semplicemente definito in relazione alle funzioni che egli deve svolgere; per questo sia i documenti sinodali che gli interventi in Aula hanno insistito su quello che comporta la dimensione teologica, cristologica e pneumatologica dell'episcopato come pienezza del sacramento dell'ordine, nella vita personale del vescovo e nel modo in cui deve esercitare il ministero di cui è investito.

Dai documenti e dai lavori sinodali emerge che nel vescovo c'è come una circolarità tra la dimensione ontologica, la dimensione esistenziale e la dimensione ministeriale.

La dimensione ontologica richiede uno stile di vita che rifletta la conformazione a Cristo avutasi nella consacrazione. La carità pastorale, come frutto della grazia e del carattere del sacramento, è l'anima del ministero del vescovo vissuto come «*pro-existentia*» pastorale, che consiste, come in Cristo Buon Pastore, nel dono quotidiano di se stesso (Lin. 87; IL 45; 78)¹⁰. Ciò esige un at-

¹⁰ Lin. 30 e IL 36, rifacendosi a S. Agostino, parlano del ministero episcopale come *officium amoris*, che dà la certezza che non verrà mai meno nella Chiesa la carità pastorale di Gesù Cristo.

teggimento esistenziale di servizio, uno stile di vita che imiti quello kenotico di Cristo servo, povero e umile, e che fa dell'esercizio del *munus pastorale* del vescovo un riflesso coerente di Gesù, Servo di Dio, che gli consenta di essere vicino a tutti, dal più grande al più piccolo, condividendone le gioie e i dolori e di creare comunione con quelli stessi che serve, oltre che con il Papa e gli altri vescovi (IL 119; Lin. 69)¹¹. Da questo emerge lo stretto legame che c'è tra la santità personale del vescovo e l'esercizio del suo ministero: l'esercizio fedele del ministero è nello stesso tempo fonte di santità per il vescovo e di santificazione per i fedeli (Lin. 87)¹².

¹¹ Cf. anche l'intervento del Card. M. VLK (Bol. 16,4-5); Lin. 94; IL 9; 51; Rel-P 19, in Bol. 21,7. Per il rapporto tra carità pastorale e vicinanza del vescovo ai poveri, agli emarginati e ai diseredati, cf. Rel-A, in Bol. 4,22; Rel. Circ. Min. Italiano B, in Bol. 24,4-5; Rel. Circ. Min. Anglicano C, in Bol. 24,7; Int. Circ. Min. Anglicano B, in Bol. 23,4-5; Mons. S.F. HAMAO, in Bol. 5,4; Mons M.J. MAZOBWE, in Bol. 14,11; Mess.15, in Bol. 29,4.

¹² Cf. anche Circ. Min. Italiano A, Bol. 23,3; Mess. 14, in Bol. 29,4. È da ricordare che il c. 387 dice: «Il vescovo diocesano, consapevole di essere tenuto ad offrire un esempio di santità nella carità, nell'umiltà e nella semplicità di vita, si impegna a promuovere con ogni mezzo la santità dei fedeli, secondo la vocazione propria di ciascuno [...]». È da tener presente anche il c. 276: «§1. Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo. §2. Per essere in grado di perseguire tale perfezione: 1° innanzitutto adempiano fedelmente e indefessamente i doveri del loro ministero pastorale».

Perché alla santificazione oggettiva operata da Cristo nel sacramento con la comunicazione dello Spirito, corrisponda la santità soggettiva, che il vescovo, con il sostegno della grazia, sempre più deve acquisire attraverso l'esercizio del ministero, tale esercizio non può che avvenire secondo uno stile di vita conforme al dono di grazia ricevuto¹³. In sintesi, l'esercizio fedele e nella carità del ministero santifica il vescovo e nella dimensione esistenziale lo rende sempre più conforme alla dimensione ontologica.

Varie immagini sono riferite al vescovo. L'immagine più ricorrente è quella di pastore, ma spesso ritornano anche quelle di sposo, servo, maestro, sacerdote, capo, padre, amico, fratello¹⁴. Comunque

¹³ Lin. 67, richiamando i cc. 383 §1 e 384, ricorda che l'ufficio episcopale è un *munus pastoris* al quale si unisce la caratteristica della *sollicitudo*, che, come precisa Lin. 68, non è altro che la *caritas pastoralis*, come virtù con la quale «si imita Cristo che è “buon” Pastore per il dono della propria vita. Essa, dunque, si realizza non soltanto con l'esercizio delle azioni ministeriali ma più ancora con il dono di sé, che mostra l'amore di Cristo per il suo gregge». Nel n. 69 lo stesso documento, riprendendo il n. 23 dell'Es. ap. *Pastores dabō vobis*, conclude: «Grazie alla carità pastorale, che è principio unificante di tutta l'attività ministeriale, “può trovare risposta l'essenziale e permanente esigenza dell'unità tra la vita interiore e le tante azioni e responsabilità del ministero [...]”. Essa, perciò, deve determinare i modi di pensare e di agire del vescovo e del suo rapportarsi con quanti incontra». Cf. anche IL 118; 119; Rel-A, in Bol. 4,16; Card. J. SARAIVA MARTINS, in Bol. 5,8; Rel-P9, in Bol. 21,3-4; Rel. Circ. Min. Anglicano B, in Bol. 23,4; Rel. Circ. Min. Gallico C, in Bol. 23,8.

¹⁴ Mons. C.B. Malancharuv, acutamente osservava che la pluralità di immagini di Gesù Cristo che si trovano nel Nuovo Testamento emerge da ciò che egli è e dai diversi ruoli che egli

tutte vengono sinteticamente ad esprimere questa circolarità tra la dimensione ontologica da cui scaturisce il dono della santità oggettiva, la dimensione esistenziale come risposta ad esso e la dimensione ministeriale come luogo di attuazione della santità soggettiva.

Tuttavia, la santità personale del vescovo, che si realizza nell'esercizio del ministero, nella sua efficacia non rimane solo a livello soggettivo personale, ma si espande al popolo di Dio, la cui cura è stata affidata al vescovo. Il vescovo è investito di un'autorità giuridica oggettiva, che si esprime in atti potestativi di governo, per poter attuare il *munus pastorale* ricevuto nel sacramento, ma dal contenuto stesso di tale *munus*, abbiamo visto,

ha svolto nella missione di redenzione assegnatagli dal Padre. Per quello che riguarda l'immagine del vescovo nella Chiesa, sebbene sia radicata nella sua vocazione divina al ministero episcopale, quindi in quello che è in virtù della consacrazione stessa, e descritta in linea con l'immagine di Gesù Cristo, essa poi viene concretamente plasmata dai ruoli che il vescovo svolge nell'adempiere tale ministero. Talvolta, lungo la storia, i ruoli che il vescovo ha assunto, o si è visto imporre, possono aver distorto l'immagine originale che avrebbe dovuto avere nell'esercizio del suo ministero episcopale così come affidato da Gesù Cristo o come stabilito dagli Apostoli. Infatti, il ministero episcopale consiste essenzialmente nello «ammaestrare e battezzare con autorità divina tutte le nazioni (Mt 28,18ss), svolgere il ministero dell'amore di Gesù (cf. Gv 21,15ss), pascere il gregge di Dio più mediante l'esempio di vita che esercitando il proprio potere (cf. 1Pt 5,1ss), coltivando le virtù cristiane in una vita di fede (cf. 1Tm 5,1 ss.)», quindi è da «verificare se noi nella Chiesa non ereditiamo per caso alcune immagini distorte dell'ufficio episcopale prodotte dai fattori culturali e sociopolitici che hanno influenzato l'assetto istituzionale della Chiesa in varie parti del mondo»; Bol. 16,7.

scaturisce l'esigenza di santità del vescovo, il quale nel suo ministero è strumento dell'azione di Cristo nella sua Chiesa¹⁵. Nell'esercizio della carità pastorale, come contenuto del *munus* ricevuto, il vescovo diventa segno di Cristo e acquista quell'autorità morale che sostiene l'efficacia dell'autorità giuridica e l'esercizio della potestà di governo ricevuta¹⁶. In modo specifico riguardo all'esercizio del *munus docendi* e della potestà di magistero diffusamente tratta di tutto questo D. Astigueta nel suo studio già citato, e viene a completare quanto qui dirò¹⁷.

Il vescovo, con la consacrazione, viene costituito «successore dell'autentica testimonianza apostolica della Risurrezione di Cristo e dell'invio dello

¹⁵ «Il Concilio Vaticano II ripete anch'esso che i vescovi sono *perfectores*, ma non limita questa funzione al ministero sacramentale; la allarga a tutto l'esercizio della loro missione poiché per mezzo della loro carità pastorale divengono segno vivo di santità, che predispone all'accoglienza del Vangelo»; Lin. 61.

¹⁶ In Lin. 29 troviamo: «Ministri dell'apostolicità di tutta la Chiesa per volontà del Signore e rivestiti della potenza dello Spirito del Padre, che regge e guida (*Spiritus principalis*), i vescovi sono successori degli Apostoli non solo nell'autorità e nella *sacra potestas* ma pure nella forma di vita apostolica, nelle sofferenze apostoliche per l'annuncio e la diffusione del Vangelo, nella cura tenera e misericordiosa dei fedeli loro affidati, nella difesa dei deboli, nella costante attenzione al popolo di Dio.

Configurati in modo particolare a Cristo mediante la pienezza del sacramento dell'Ordine e resi partecipi della sua missione, i vescovi lo rendono sacramentalmente presente e per questo sono chiamati "vicari e legati di Cristo" nella Chiesa particolare cui, in suo nome, presiedono».

¹⁷ Cf. «Il *munus docendi* del vescovo», par. 2.2.3 (cf. nt. 5).

Spirito Santo. Perciò l'essere testimone e il rendere testimonianza sono al centro nel servizio episcopale. In tal modo il vescovo diventa "Icona di Cristo"¹⁸. Essere testimoni della Risurrezione di Cristo e dell'invio dello Spirito Santo significa non solo raccontare tali eventi della salvezza, ma vivere nella propria vita il mistero pasquale, che continua nella Chiesa per l'invio dello Spirito Santo. Il vescovo sarebbe «vano predicatore della Parola di Dio all'esterno se non l'ascoltasse di dentro» e quindi «svuoterebbe e renderebbe impossibile il suo ministero per la speranza» del mondo (Lin. 92). Questo, evidentemente, non ha ripercussioni solo sull'efficacia dell'annuncio del Vangelo come tale, ma sull'efficacia dello stesso governo del vescovo nella diocesi. Infatti, l'esercizio dell'autorità nella Chiesa non può essere attuato in modo impersonale, trattandosi di un'autorità di testimonianza. Perché l'esercizio dell'autorità giuridica, quindi della potestà di governo, di cui il vescovo è investito sia un esercizio ministeriale di essa per l'edificazione del popolo di Dio nella fedeltà e nella comunione, ciò che viene detto e fatto dal vescovo deve essere adempiuto in modo tale che riveli l'autorità della parola e dell'agire di Cristo. Se si considera la potestà di governo sotto l'aspetto della sua natura giuridica essa è una realtà oggettivamente presente nel vescovo in virtù dell'ufficio che ha ricevuto e quindi gli atti che pone sono giuridicamente validi e vincolanti, se posti secondo il diritto, tuttavia, se mancasse l'autorità della santità del vescovo, cioè la

¹⁸ Rel. Circ. Min. Germanico, in Bol. 23,5. Cf. Rel-P8, in Bol. 21,3.

sua testimonianza della risurrezione del Signore e del dono dello Spirito alla Chiesa, il governo del vescovo avrebbe scarsa efficacia, perché non verrebbe recepito da parte del popolo di Dio come governo volto all'edificazione della comunione¹⁹.

Allora, la valorizzazione della funzione e dell'autorità del vescovo non va riposta nelle esteriorità, ma nel recupero del significato spirituale e morale del suo ministero, in virtù del carisma dell'apostolicità che riceve (Lin. 7)²⁰.

¹⁹ Riguardo al rapporto tra autorità morale e autorità giuridica, cf. A. LEITE SOARES, *A comunhão na constituição hierárquica da Igreja. Investigação teológico-canônica* (Dissertatio ad Doctoratum in Fac. Iur. Can. Pont. Univ. Gregoriana), Porto 1992, 223-237.

Così si esprimeva il Card. C. Ruini nell'Aula Sinodale: «Dopo il Concilio l'esercizio dell'autorità nella Chiesa è risultato spesso faticoso e, anche se ora le difficoltà più acute sembrano superate, resta il problema di come il necessario servizio dell'autorità possa essere meglio compreso, accettato e adempiuto.

In proposito si propongono due considerazioni. La prima riguarda la motivazione dell'autorità ecclesiale che, per essere accettata interiormente, deve mostrarsi il più chiaramente possibile come partecipazione alla missione di Cristo, da viverci ed esercitarsi perciò nell'umiltà, nella dedizione e nel servizio»; Bol. 15,2.

²⁰ Così interveniva il Card. G.M. Agnello: «La storia ci ricorda che per troppo tempo il Vescovo è stato visto come il *Pontifex* che presiedeva la liturgia con tutta la sua coreografia e che faceva di lui qualcuno più importante dello stesso Signore, e come *Rex*, uomo di comando al quale si deve obbedienza cieca. È difficile (o impossibile?) fare comunione con il *Rex* e sentirsi suoi collaboratori e responsabili per il Regno di Dio [...] Nel cuore e nelle labbra di Gesù la parola *pastor* sta per *pater* [...]. Gli Apostoli hanno capito che il ministero dell'annuncio doveva venire svolto creando il clima della *paternità-filialità*»; Boll. 10,10.

Il c. 381 §1 dice:

Episcopo dioecetano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur.

Per ora a noi interessa la prima parte del canone, cioè che il vescovo diocesano ha tutta la potestà di governo necessaria per l'esercizio del suo *munus pastorale*.

Abbiamo visto che tale *munus pastorale* si fonda sulla configurazione ontologica a Cristo come dono dello Spirito nella consacrazione episcopale e che il contenuto di esso è la carità pastorale. Quindi anche l'esercizio della potestà di governo come realtà giuridica è espressione di tale configurazione ontologica e dev'essere attuazione della carità pastorale.

Il c. 381 §1 ha come fonte LG 27a, che dice: «I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale, però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella

Ricorrente è nei documenti sinodali e negli interventi in Aula l'immagine della lavanda dei piedi, legata a quella di servo, che a sua volta viene unita a quella del pastore, per cui l'episcopato è un onore quando è servizio. A mo' di esempio, cf. IL 117; Lin. 67; Rel-A, in Boll. 4,16.

La *Relatio ante Disceptationem*, richiamando CD 16a e CD 27a, afferma: «Il munus regendi del vescovo è unico al mondo tra tutte le espressioni di governo. Il vescovo governa come servo col cuore di pastore affettuoso che guida il suo gregge, cercando la gloria di Dio e la salvezza delle anime: sta in mezzo al popolo come uno che serve»; Boll. 4,20.

santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è capo, come il servitore (cfr. Lc. 22,26-27)».

Il testo conciliare innanzitutto menziona il consiglio, la persuasione e l'esempio, come strumenti o modi per governare la porzione di popolo di Dio affidatagli. Che rapporto c'è tra questi mezzi e l'esercizio della potestà sacra, in virtù della quale, come viene più sotto detto dallo stesso testo conciliare, i vescovi hanno «il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato»?

Il legame è costituito da ciò che deve accomunare il consiglio, la persuasione e l'esempio e l'esercizio della sacra potestà: l'autorità morale del vescovo che viene dalla sua vita santa. Quindi, a mio parere, l'esempio non sarebbe da considerare alla stessa stregua del consiglio e della persuasione, e neanche dell'esercizio della sacra potestà, ma sarebbe da porre come il sostrato morale che rende efficace sia il consiglio e la persuasione sia gli atti di esercizio di potestà giuridica che legittimamente il vescovo pone. Se per il fatto che la vita del vescovo non è esemplare per santità, perché non conforme a ciò che significa e rappresenta nella Chiesa, rimarrà difficile la ricezione di ciò che egli dispone con atti giuridicamente vincolanti (leggi, giudizi, atti amministrativi o coercitivi) ancora di più saranno vani i suoi consigli e la persuasione che vorrà esercitare. Anzi, si potrebbe dire che il vescovo che nella sua vita non è testimone della risurrezione del Signore e del dono dello Spirito neanche sia capace di uno stile di governo pastorale che, animato dalla carità, ricorra ad atti potestativi solo dopo aver seguito la via del consiglio e della persuasione.

D'altra parte, se il vescovo unisce la sua autorità morale, che scaturisce dalla sua vita santa, all'autorità giuridica, ricevuta per l'ufficio che gli è stato dato, il consiglio e la persuasione obbligano i fedeli come gli atti potestativi. Infatti, ciò che sostiene lo stesso governo per mezzo dei consigli e la persuasione sul piano personale è la santità di vita del vescovo, ma sul piano istituzionale è l'ufficio che ha ricevuto²¹.

Il valore dell'impostazione che abbiamo rilevato dai documenti e dai lavori sinodali consiste nel recupero, in continuità col Vaticano II, dell'essenza del ministero episcopale, cioè della sua dimensione ontologica, per cui il ministero risulta composto dal *munus episcopale* e dall'ufficio. Il primo, ricevuto sacramentalmente, è il fondamento ontologico del ministero, mentre il secondo, ricevuto con la missione canonica, è l'elemento ecclesiologico-strutturale del ministero stesso. Il primo è la causa efficiente del ministero, mentre il secondo è la condizione senza la quale il *munus episcopale* non può essere esercitato.

Nel c. 381 §1, letto alla luce del Vaticano II e del Sinodo del 2001, come abbiamo già detto, troviamo la menzione del *munus pastorale*, che viene a indicare la dimensione ontologica, e della *potestas ordinaria, propria et immediata*, che fa risalire all'elemento ecclesiologico strutturale, l'ufficio col quale è comunicata tale potestà. Tuttavia, nel Sinodo troviamo una continua insistenza sull'elemento perso-

²¹ Sulla questione, cf. P. GOYRET, *El obispo, pastor de la Iglesia. Estudio teológico del munus regendi en Lumen Gentium* 27, Pamplona 1998, 233-238.

nale del ministero, cioè la vita santa e di testimonianza nella carità pastorale da parte del vescovo, come scaturente dalla stessa dimensione ontologica e come modo in cui il ministero stesso dev'essere esercitato anche nella sua dimensione ecclesiologicalo-strutturale, l'ufficio e la potestà di governo che ne deriva. Questa dimensione personale nel c. 381 §1 non compare, almeno esplicitamente, in quanto si parla solo di esercizio della potestà e non si fa alcun accenno ai consigli e alla persuasione di cui a LG 27a.

La dimensione personale dell'esercizio del ministero viene invece esplicitata nel c. 387, che dispone:

Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae simplicitate, *omni ope* promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum uniuscuiusque propriam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei dispensator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque paschale mysterium cognoscant et vivant (sottolineatura nostra).

La promozione della santità dei fedeli non si ha solo con l'esercizio del *munus sanctificandi*, ma «*omni ope*», quindi anche con l'esercizio del *munus docendi* e del *munus regendi*. E ciò offrendo un esempio di santità nella carità, nell'umiltà e nella semplicità di vita.

Con questo viene recuperato il senso che ogni ufficio ha nella Chiesa, e in particolare l'ufficio episcopale. Un ufficio esercitato sganciato dall'identità ecclesiale della persona che lo esercita, diventa semplicemente ruolo. L'ufficio episcopale, esercitato senza che sia manifestazione e attuazione della carità pastorale diventa semplicemente ruolo

funzionale e non servizio, per cui perde credibilità ed efficacia. Ne deriverà un governo dove non c'è posto per i consigli e la persuasione, ma un governo esercitato solo per mezzo di atti giuridici potestativi.

3. La potestà di governo necessaria per l'esercizio del *munus pastorale* in relazione alla porzione di popolo di Dio affidata al vescovo

I documenti preparatori del Sinodo e gli interventi in Aula con frequenza considerano il ministero episcopale nel suo inserimento all'interno del popolo di Dio. Questo, come vedremo, è in piena coerenza con la visione che è emersa nel paragrafo precedente, anzi ne è una conseguenza.

Rifacendosi a S. Cipriano quando dice: «Devi sapere che il vescovo è nella Chiesa e la Chiesa è nel vescovo, e se uno non sta con il vescovo non è neppure nella Chiesa»²², IL 79 esprime la «mutua relazione di identità e di rappresentanza che pone il vescovo al centro della Chiesa particolare».

Così prosegue il testo:

[...] Così il ministero del vescovo è tutto relativo alla sua Chiesa, che comprende lui stesso, e rappresenta una serie di elementi di comunione e di unità nella Chiesa universale. D'altra parte non si può pensare una Chiesa particolare senza il riferimento al suo pastore. La Chiesa particolare si può spiegare a partire del triplice ufficio episcopale della santificazione, del magistero e del governo, che si intreccia con la *dimensione profetica, sacerdotale e regale* del Popolo di Dio.

²² Cf. *Epistola* 69,8: PL 4, 418.419.

Per questo, come già ricordava il Direttorio *Ecclesiae imago*²³, il vescovo «deve armonizzare in se stesso gli aspetti di fratello e di padre, di discepolo di Cristo e di maestro della fede, di figlio della Chiesa ed, in un certo qual senso, di padre della medesima, essendo egli ministro della rigenerazione soprannaturale dei cristiani.

Lin. 30 così descrive la relazione che lega il vescovo a tutti i fedeli di cui gli è affidata la cura pastorale:

Dono dello Spirito fatto alla Chiesa, il vescovo è anzitutto, come ogni altro cristiano, figlio e membro della Chiesa. Da questa Santa Madre egli ha ricevuto il dono della vita divina nel sacramento del Battesimo e il primo ammaestramento nella fede. Con tutti gli altri fedeli egli condivide l'insuperabile dignità di figlio di Dio, da vivere nella comunione e in spirito di grata fraternità. D'altra parte, rimanendo fedele di Cristo tra gli altri, in forza della pienezza del sacramento dell'Ordine, egli è anche colui che, di fronte ai fedeli, è maestro, santificatore e pastore, che agisce in nome e in persona di Cristo. Non si tratta, evidentemente, di due relazioni semplicemente accostate fra loro bensì in reciproco e intimo rapporto, ordinate come sono l'una all'altra perché entrambe attingono dalla ricchezza di Cristo unico e sommo sacerdote. Tuttavia, un vescovo diventa «padre» proprio perché pienamente «figlio» della Chiesa.

Il contenuto di questi due testi può essere sintetizzato nel detto di S. Agostino, richiamato anche nei documenti sinodali e negli interventi: «Con voi sono cristiano e per voi sono vescovo» (IL 43)²⁴.

I testi sopra riportati e la frase di S. Agostino, propongono il rapporto tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale. Si tratta di due modi

²³ Cf. n. 14.

²⁴ Cf. Rel-P4, in Bol. 21,2; Card. I. DIAS, in Bol. 12,8.

di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo (LG 10b), nel quale sono presenti due dimensioni che si assommano nell'atto supremo di Cristo, il sacrificio della croce. Nella morte di croce Cristo offre la vita al Padre rendendogli il culto unico nella perfezione della carità; nello stesso tempo, per la portata redentrice di tale atto, Cristo è mediatore della grazia della nuova Alleanza. Con la risurrezione Cristo è costituito Mediatore eterno della salvezza, Maestro, Signore di tutte le cose e Capo della Chiesa e così il suo sacerdozio trova la sua piena espressione. Mentre in Cristo la dimensione dell'offerta e quella della mediazione sono unite nella sua stessa persona e nell'unico atto redentore, nella Chiesa la partecipazione all'una e all'altra sono distinte. Nella Chiesa, alla prima, l'offerta della vita, si partecipa in virtù del battesimo; alla seconda, la mediazione e la costituzione a Mediatore, Maestro, Signore e Capo della Chiesa, in virtù del sacramento dell'ordine. La distinzione non può significare divisione o contrapposizione, in quanto i due modi di partecipazione trovano la loro fonte nell'unico sacerdozio di Cristo. Tale unità nella fonte si riflette nella relazione che nella Chiesa deve esserci tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale. Come dice LG 10b, quantunque differiscano essenzialmente tra di loro, essi sono ordinati l'uno all'altro. Infatti, la partecipazione al sacerdozio di Cristo nella modalità del sacerdozio ministeriale è necessaria perché tutti i fedeli, che ricevono i doni della grazia per la mediazione di coloro che sono nel sacerdozio ministeriale, possano offrire nella carità la loro vita, in unione all'offerta di Cristo, ed esercitare così il loro sacerdozio battesimale. Nello stesso tempo l'esercizio del sacerdozio ministeriale necessariamente si innesta

sulla partecipazione nella modalità del sacerdozio comune. Il vescovo, che è nella pienezza del sacerdozio ministeriale, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, è chiamato alla santità nell'offrire la sua vita proprio nell'esercizio del suo ministero, ma lo fa in virtù del sacerdozio battesimale sul quale si innesta la partecipazione al sacerdozio ministeriale che gli è donata. Lui stesso ha bisogno di ricevere da un altro ministro i mezzi di grazia, la parola e i sacramenti, necessari per il conseguimento di tale santità²⁵. La circolarità tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale che struttura armonicamente la vita della Chiesa come luogo di attualizzazione storica della salvezza operata da Cristo, si ritrova nella persona stessa del vescovo.

È questa realtà più profonda del vescovo il fondamento del suo «essere tra» gli altri fedeli e dell'«essere di fronte» ad essi, di cui nel testo sopra riportato di Lin. 30²⁶. Ciò ci fa compren-

²⁵ Sulla questione in generale del rapporto tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, vedi la chiara sintesi di A. VANHOYE, «La partecipazione dei fedeli laici alla comunione ecclesiale con particolare riferimento ai ministeri», *Laici oggi*, nn. 32-33 (1989-1990) 70-74.

²⁶ Il testo di S. Agostino, riportato in LG 32d, mi sembra ancora più espressivo: «Ubi me terret quod *vobis sum*, ibi me consolatur quod *vobiscum sum*. *Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum christianus*. Illud est nomen officii, hoc gratiae; illud periculi est, hoc salutis»; *Serm.* 340: PL 38, 1483; sottolineatura nostra.

Molto eloquente è LG 32b: «Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ugualmente la bella sorte della fede per la giustizia di Dio (cfr. 2Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo sono costituiti dottori e dispensatori dei misteri e pastori

dere meglio come la Chiesa particolare si spiega, sì, a partire dal triplice *munus episcopale*, ma non solo, perché essa nello stesso tempo si spiega anche a partire dalla dimensione profetica, sacerdotale e regale di tutto il popolo di Dio, quindi dalla partecipazione di tutti i fedeli, nel loro modo specifico, al triplice *munus* di Cristo, in virtù del battesimo (cf. LG 31a; 34-36; AA 2b; c. 204 §1).

Su questo si basa la vera uguaglianza nella dignità e nell'agire tra tutti i fedeli, per cui tutti sono rivestiti della responsabilità di cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo, quindi ad attuare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo, ciascuno secondo la propria condizione e compiti (cf. LG 32b.c; cc. 204 §1; 208). La differenziazione tra i fedeli è funzionale, ordinata cioè al servizio delle altre membra del popolo di Dio, in base ai diversi carismi, funzioni, ministeri e servizi che si è chiamati a prestare. La differenziazione per cui il vescovo si trova «di fronte» agli altri fedeli, sulla base della pienezza del sacramento dell'ordine che ha ricevuto, è un «essere per gli altri fedeli» e

per gli altri («pro aliis»), tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza («vera aequalitas») riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il Corpo di Cristo. La distinzione («distinctio») infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del Popolo di Dio, include un legame («coniunctionem»), essendo i Pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da un comune necessario rapporto («inter se communi necessitudine devinciantur»): che i Pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo *si servono fra loro e servono gli altri fedeli* e questi a loro volta *prestano volentieri la loro collaborazione ai Pastori e ai maestri*» (sottolineatura nostra).

non annulla il suo «essere con» essi²⁷. Questo sia per quello che riguarda la sua santificazione personale attraverso l'esercizio del suo ministero, sia nello stile di attuazione del governo stesso.

Come sarà mostrato nello studio di D. Astigueta²⁸, si stabilisce una circolarità tra l'esercizio del *munus docendi* da parte del vescovo, anche con atti di magistero autentico, e il *sensus fidei* di tutto il popolo di Dio, quindi tra *Ecclesia docens* e *Ecclesia discens*²⁹. Anche tale circolarità si basa sulla fondamentale uguaglianza tra tutti i fedeli e la differenziazione funzionale tra di essi, e nello stesso tempo è previa rispetto alla circolarità che si stabilisce nell'ambito del governo della Chiesa particolare tra la responsabilità del vescovo diocesano, esplicitata con atti di esercizio della potestà di governo, e la responsabilità dei fedeli riguardo al bene della stessa Chiesa e quindi al suo governo.

Ne deriva che come c'è una sinodalità nella testimonianza della fede e nell'esplicitazione dei suoi contenuti³⁰, così c'è una sinodalità nel governo della diocesi.

La Chiesa è una comunione organica, che si realizza nel coordinamento tra i diversi carismi, ministeri e servizi, in ordine al conseguimento del

²⁷ Per quello che riguarda l'uguaglianza e la inuguaglianza tra i membri del popolo di Dio, cf. il mio libro *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo – Roma 2000³, 52-59 (nn. 34-37).

²⁸ Cf. «Il *munus docendi* del vescovo», *Periodica* 91 (2002) 657-665.

²⁹ Cf. Rel-P4, in Bol. 21,2.

³⁰ Di questo si troverà un'esposizione completa in D. ASTIGUETA, «Il *munus docendi* del vescovo», par. 2.4 (cf. nt. 5).

fine comune, la salvezza (cf. IL 80). Il vescovo è responsabile della realizzazione di questa unità nella diversità, favorendo «la sinergia di diversi operatori, nell'aiutare veramente a percorrere insieme questo cammino comune (syn-odos) di fede e di missione»³¹. La sinodalità, allora, come espressione operativa della comunione ecclesiale nella sua organicità, comporta la responsabilità personale del vescovo e la partecipazione di tutte le categorie di fedeli ad essa in virtù della loro corresponsabilità nel procurare il bene della Chiesa particolare da essi stessi formata. È sempre lo stesso Spirito che agisce nella responsabilità personale del vescovo e nella partecipazione ad essa

³¹ Cf. Mons. J.-P. RICARD, in Bol. 14,13. Tanti sono i testi dei documenti preparatori e sinodali che si riferiscono alla relazione del vescovo, nel suo governo pastorale della diocesi, con le varie categorie di fedeli, nel rispetto e nel sostegno della peculiarità di ciascuna, per realizzare la comunione ecclesiale: Lin. 1; 2; 10; 12; 31-42; IL 86-99; Rel-A, in Bol. 4,20-21; Rel-P 24-27, in Bol. 21,8-9.

Il Card. J. Maisner, tuttavia metteva in luce il fatto che molti sono disposti a riconoscere al ministero episcopale semplicemente un «ufficio di moderazione», ma che questo non si può accettare perché porterebbe ad una perdita di autorità; infatti così minimizzato il ministero episcopale sarebbe ridotto alla cura umana dei fedeli, alla cortese comprensione e al riconoscimento dei carismi presenti nei laici. In questo modo si misconoscerebbe l'essenza di tale ministero che implica un chiaro e inequivocabile dovere di governo, incluso anche l'elemento di giurisdizione. Di qui l'urgenza della testimonianza forte e autorevole dei pastori, come testimoni pubblici. La *potestas testandi fidem* giunge alla sua pienezza nella *potestas iudicandi*, per cui il vescovo non è solo chiamato a testimoniare, nutrire e curare la fede, ma anche a giudicarla, a disciplinarla e a imporla nella forma retta; Bol. 6,7.

dei fedeli, perché è lo Spirito che determina l'uguaglianza battesimale tra tutti i fedeli e la diversità carismatica e ministeriale tra essi. È lo Spirito che attua la comunione³².

Comunque è da tener ben chiaro che la partecipazione comporta responsabilità diverse tra i soggetti implicati nel rapporto: uno è investito di una piena responsabilità personale riguardo ad un oggetto particolare, gli altri partecipano parzialmente a tale responsabilità. Nella Chiesa particolare, il vescovo diocesano, come Capo di essa, ha una responsabilità personale specifica, per cui partecipa al potere di Cristo in una totalità relativa al ministero che deve svolgere e alla responsabilità personale che ha (cf. c.

³² Così si esprimeva Mons. R. Salazar Gómez: «Se nel battesimo ogni cristiano riceve l'amore di Dio tramite l'effusione dello Spirito Santo, il vescovo nel sacramento dell'ordine, riceve la "carità pastorale" di Cristo nel suo cuore. Questa carità pastorale è finalizzata a creare la comunione.

Il vescovo, prima di tradurre questo amore-comunione in linee di azione, deve renderlo presente nel proprio cuore e nel cuore della Chiesa, convertendolo in autentica spiritualità. Se la comunione è l'espressione dell'essenza della Chiesa, la spiritualità di comunione tenderà ad espandersi in una vera comunione ecclesiale, vissuta nella duplice dimensione di spiritualità personale e comunitaria, che promuove incessantemente la partecipazione e la corresponsabilità di tutti i membri della Chiesa e che sta alla base di ogni altra spiritualità.

[...] In ogni Chiesa particolare il vescovo deve concretizzare la realtà della comunione promuovendo strutture di comunione e di partecipazione, per ascoltare lo Spirito che vive nel suo popolo, confermare il popolo nello stesso Spirito e condurlo alla realizzazione di quanto lo Spirito ha suscitato e confermato nella sua Chiesa»; Bol. 5,6; cf. Mons. O.T.C. COMIS, Bol. 19,10.

381 §1). Evidentemente rispetto a Cristo si tratta sempre di una partecipazione parziale³³.

A livello diocesano si hanno solo organismi di partecipazione al governo del vescovo (sinodo diocesano, consiglio episcopale, consiglio presbiterale, collegio dei consultori, consiglio pastorale)³⁴ e non di corresponsabilità³⁵, anche se tali organismi si basano sulla corresponsabilità generale relativamente al bene della Chiesa che tutti debbono procurare in virtù o del solo battesimo

³³ Colui che nella Chiesa ha in sé ogni potere è Cristo. È Cristo, costituito Capo della Chiesa, che continua a governarla attraverso delle mediazioni umane. In Cristo è la totalità del potere, conferitogli dal Padre, nella pienezza dello Spirito. Cristo, attraverso la ministerialità della Chiesa, rende partecipi di questo suo potere vari suoi ministri per l'ufficio che debbono svolgere nella Chiesa. Sotto questo punto di vista nessuno nella Chiesa detiene la totalità del potere, ma solo vi partecipa; tuttavia nell'attuale economia storica della ministerialità della Chiesa – la quale amministra i doni di Dio, quindi anche quello del governo, secondo i diversi ministeri in essa istituiti – ci sono alcuni, i successori degli Apostoli, e primo fra questi il Romano Pontefice, che partecipano al potere di Cristo in pienezza; cf. cc. 331; 336; 381 §1. Ma tale totalità del potere del Romano Pontefice e dei vescovi, nel proprio ambito, si pone in relazione agli altri membri della Chiesa, non certamente in relazione a Cristo.

³⁴ Per un approfondimento sui vari organismi collegiali di partecipazione diocesani, cf. *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali* (ed. M. Rivella), Milano 2000.

³⁵ Dalla partecipazione si distingue la corresponsabilità, in quanto questa indica che più soggetti hanno tutti la stessa capacità o lo stesso potere, quindi stessi diritti e doveri, riguardo ad un oggetto (per es. il Collegio dei vescovi; i vescovi riuniti in un concilio particolare o in una conferenza episcopale). Spesso i due termini si confondono o si inverte il loro contenuto. Ciò lo si riscontra anche in alcuni interventi nell'Aula sinodale; cf. P.J.M. LECEA SÁINZ, Bol. 13,7; Mons. O.T.C. GOMIS, Bol. 19,10.

o anche dell'ordine sacro o di una speciale consacrazione per la professione dei consigli evangelici³⁶.

Come la sinodalità nella testimonianza della fede è espressione della circolarità tra la testimonianza di fede di tutti i fedeli e la testimonianza di fede autentica del vescovo nei suoi atti magisteriali, così c'è una circolarità tra la responsabilità personale del vescovo riguardo al bene della Chiesa a lui affidata e la corresponsabilità di tutti i fedeli rispetto al bene della stessa, che si esprime nella partecipazione alle decisioni che il vescovo è chiamato a prendere.

In modo analogo all'esercizio del *munus docendi*, in cui il vescovo insegna ciò che gli viene trasmesso e ciò che scopre nella fede del popolo di Dio e così ripresenta in modo autentico ciò che è contenuto nel deposito della fede a cui tutto il popolo aderisce (DV 10a)³⁷, nell'esercizio del *munus regendi* il vescovo in

Per una chiarificazione dei concetti di partecipazione e corresponsabilità, in relazione alla Chiesa come comunione, vedi l'approfondita trattazione di A. LEITE SOARES, *A comunhão na constituição hierárquica da Igreja* (cf. nt. 19), 343-400.

³⁶ IL 119 così si esprime: «Un approfondimento della realtà della "*communio*" può condurre a vedere il vescovo come autentico "servo dei servi di Dio", cioè il primo fra i servi di Dio. Infatti, il vescovo sarà fedele alla sua missione ricordando che la sua responsabilità personale di pastore è nei propri modi partecipata da tutti i fedeli in virtù del battesimo, da alcuni in virtù dell'ordine sacro e da altri in forza della speciale consacrazione per i consigli evangelici».

³⁷ Il contenuto del deposito della fede è completo, ma perché sia sempre più profondamente compreso e applicato alla vita, lo Spirito agisce sia in tutto il popolo di Dio suscitandone e sorreggendone il senso della fede sia nel Papa e nei vescovi nell'esercizio del loro *munus docendi* (LG 12a; DV 10b). Cf. D. ASTIGUETA, «Il *munus docendi* del vescovo», (pp. 645-648; 663-665).

modo autoritativo propone alla comunità dei fedeli ciò che già è presente in essa come esigenza verso quella vita santa a cui tutti sono chiamati³⁸. Per questo il vescovo è colui che, esercitando la potestà ricevuta per l'esercizio del suo *munus pastorale* (c. 381 §1) deve assumersi la responsabilità della decisione per il bene della porzione di popolo di Dio affidatagli, e in questo realizza il suo «essere di fronte» o «essere per i fedeli», ma non può esimersi dall'ascoltare, nel dialogo, le varie componenti del popolo di Dio, che così partecipano alla sua decisione finale, per realizzare il suo «essere tra» o «essere con» gli altri fedeli³⁹.

³⁸ Tale circolarità tra il popolo di Dio e l'esercizio da parte del vescovo sia del *munus docendi* che del *munus regendi* non implica tuttavia che l'esercizio di questi due *munera* da parte del vescovo avvenga con l'accordo dei fedeli, ma certamente con la partecipazione di essi. Il ruolo dei fedeli, in base al c. 212 §§2 e 3 si esprime attraverso tutti gli organi di partecipazione consultivi che sono previsti dal diritto, primo tra i quali, a livello di Chiesa particolare, il Sinodo diocesano (c. 460). Cf. T. VANZETTO, «Fedeli e pastori in dialogo», in *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali* (ed. M. Rivella), Milano 2000, 33-35; il mio articolo «Aspetti teologici e canonici del Sinodo diocesano», *La Civiltà Cattolica* 149/III (1998) 480-493.

³⁹ Il Card. G.B. Re così si esprimeva: «Un vescovo deve essere una guida, un leader spirituale che indica con la parola e con la testimonianza il cammino da percorrere.

[...] Per essere un efficace testimone di speranza il vescovo deve suscitare collaborazione attorno a sé. È importante il dialogo; è importante che il vescovo sia accompagnato nell'elaborare le decisioni e sappia ascoltare, ma poi deve essere lui a decidere ed a decidere secondo la sua coscienza, in piena verità e libertà davanti a Dio e non in base al peso numerico dei consiglieri»; Bol. 13,15.

Ci ricollegiamo, qui, a ciò che abbiamo detto nel primo paragrafo circa il rapporto tra autorità morale e autorità giuridica. Il vescovo ha tutta la potestà giuridica di prendere le sue decisioni da solo, ma escludendo ogni tipo di partecipazione al suo governo l'esercizio di tale potestà risulterebbe poco efficace perché recepito con difficoltà dai fedeli, in quanto mancherebbe quell'autorità morale che viene da uno stile di vita personale del vescovo che indica il suo «essere con» o «essere tra» i fedeli che gli sono affidati.

(*continua*)

Gianfranco GHIRLANDA, S.J.

In ogni organo consultivo della Chiesa non è di per sé la maggioranza che assicura la giustezza del consiglio dato, ma la tendenza all'unanimità, che è segno dell'azione dello Spirito. Per questo il c. 127 §2, 2° afferma che «superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum (delle persone consultate), etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordii, ne discedat». Infatti lo Spirito non agisce solo nel vescovo che deve prendere la decisione, ma in tutti coloro che nella Chiesa stessa gli sono vicino e che lo aiutano a prendere la decisione migliore per il bene della Chiesa, fine per il quale il vescovo riceve tutta la potestà necessaria. Cf. il mio articolo «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (c. 127 CIC)», *Periodica* 90 (2001) 254-269, spec. 259-262.

Il vescovo è responsabile, cioè deve «rispondere», del suo agire innanzitutto davanti a Dio, alla S. Sede, e anche davanti al popolo che è affidato alla sua cura pastorale. Certamente il vescovo nella sua coscienza risponde solo davanti a Dio e giuridicamente alla S. Sede, ma moralmente anche al popolo di Dio che gli è affidato. Se il vescovo si esime dal «rispondere» al popolo di Dio del suo agire, rischia di perdere l'autorità morale e quindi di rendere difficile la ricezione dei suoi atti da parte dei fedeli.

Il tema del dialogo lo tratterà diffusamente D. ASTIGUETA, «Il *munus docendi* del vescovo», par. 2.4 (cf. nt. 5).